

M12



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

Roma, 23 NOV. 2018

All'Ufficio Coordinamento Legislativo  
SEDEUfficio Legislativo Finanze  
SEDEUfficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. N. 247327/2018

Rif. Prot. Entrata N. 0247078/2018

Risposta a nota n.

OGGETTO: A.S. 886. Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Verifica della relazione tecnica emendamento 9.1000.

In ordine all'emendamento indicato in oggetto si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 25-ter, in quanto tale disposizione comporta la riassegnazione alla spesa di entrate già interamente destinate a copertura di quota parte dell'onere dell'emendamento.

Si trasmette altresì il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si segnala, infine, la necessità di sostituire, all'articolo 25-bis, comma 7, le parole "*commi da 2-quinquies a 2-septies*" con le parole: "*da 1 a 6*".

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0247078/2018

Ddl 886 - Emendamento  
Articolo 9

9.1000

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 9

*(Irregolarità formali)*

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione della irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. In deroga all'articolo 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
6. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
8. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 7 e per 130 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.



*[Handwritten signature]*

Prót: RGS 0247078/2018

*Consequentemente*

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis

*(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)*

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato del venti per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.

*Consequentemente*

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis

*(Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Province autonome colpite da eventi calamitosi)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020.



Prot: RGS 0247078/2018

2. Il fondo i cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di cui al presente articolo in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019 per 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo e, per 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.

*Conseguentemente*

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis

*(Misure per il rilancio di Campione d'Italia)*

1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici, e predisponde, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare.



Prot: RGS 0247078/2018

3. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

4. Nel testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 188-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 188-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

1-bis. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti di cui all'articolo 73, comma 1 lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

3-bis. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, con un abbattimento minimo di euro 26. 000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

3-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo".



Prot: RGS 0247078/2018

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimi'* nel settore agricolo".

6. Al comma 632, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 30 per cento".

7. All'onere derivante dai commi da 2-*quinquies* a 2-*septies*, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede per 7,4 milioni per l'anno 2019 e per 11,33 milioni euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7 e per 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Consequentemente*

Dopo l'articolo 25-bis inserire il seguente:

«Art. 25-ter

*(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati, verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, da istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, definito dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 6, e lett. n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.



Prot: RGS 0247078/2018

2. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sono perfezionate esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi».

*Conseguentemente*

Dopo l'articolo 25-ter inserire il seguente:

«Art. 25-quater

*(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi  
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.
2. Conseguentemente, all'art. 62 quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
  - a) ai commi 2, 6 e 7 bis, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
  - b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
  - c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
  - d) al comma 5 bis, le parole: "sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "sostanze liquide di cui al comma 1-bis", e le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis".
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
  - a) le parole: "pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole "cinque pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento";



Prot: RGS 0247078/2018

- b) il periodo da: "Dalla data di entrata in vigore" a: "previsto dal medesimo comma." è abrogato.
- c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale."
4. All'articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6:
- a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le parole: ", anche transfrontaliera,";
- b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'art. 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2016, n.6, i quali sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina".
5. All'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole "sigarette elettroniche", ogni qualvolta ricorrono, sono inserite le seguenti: "o contenitori di liquido di ricarica".
6. Alla lett. a) dell'art. 1, comma 50 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "in difetto di autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione"
7. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole "per ricaricare una sigaretta elettronica" sono inserite le seguenti: ", anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze."
8. All'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma: "8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
9. All'art. 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto il seguente comma: "18. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo."
10. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
11. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».



Prot: RGS 0247078/2018

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70. milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;

b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»



## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 9 (Irregolarità formali)

Considerato che la numerosità dei soggetti titolari di partita IVA con dichiarazione è pari a circa n. 4.500.000, la stima degli effetti finanziari conseguenti alla introduzione della norma che consente la regolarizzazione delle omissioni e dei errori formali, può essere determinata, in via prudenziale sulla base delle seguenti assunzioni:

- il numero dei soggetti che accederanno alla definizione agevolata delle irregolarità formali sia pari al 50% dei predetti soggetti titolari di partita IVA (2.250.000);
- verranno regolarizzati in media tre periodi d'imposta per soggetto.

Da tale ipotesi si stima che potranno essere riscossi in totale circa 1.350 milioni di euro, come riportato nella tabella sottostante.

N. periodi d'imposta	Quota fissa per periodo d'imposta	Numero soggetti	Stima incassi
3	200	2.250.000	1.350.000.000

*Importi in euro*

Si è ipotizzata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che le maggiori entrate riscuotibili vengano distribuite su due anni come previsto dalla norma (prima rata nel 2019 e seconda rata nel 2020). Inoltre in considerazione degli importi richiesti e del numero limitato delle rate previste si ritiene che l'entrata complessiva si possa distribuire in 60% nel 2019 (circa 810 milioni di euro) ed il 40% nel 2020 (circa 540 milioni di euro).

Tenuto conto che nel 2017 sono stati riscossi circa 130 milioni di euro da versamento diretto derivante dalla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 472 del 1997, le maggiori entrate nel 2019 possono essere stimate pari a circa 680 milioni di euro (810 - 130 = 680), nel 2020 possono essere stimate pari a circa 410 milioni di euro (540 - 130 = 410) mentre nel 2021 le entrate risulteranno in riduzione di 130 milioni di euro, come riportato nella tabella sottostante:

Anno incasso	2019	2020	2021
Norma violazioni formali	810.000.000	540.000.000	-
Versamenti ordinari	-130.000.000	-130.000.000	-130.000.000
Saldo	680.000.000	410.000.000	-130.000.000

*Importi in euro*



Si ritiene che, a partire dal 2022, l'ordinaria attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza determinerà un ritorno degli incassi derivanti dalla definizione ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 472 del 1997 ai livelli degli anni precedenti al 2019.

Il comma 8 della disposizione prevede un incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004 di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione, si provvede per 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 7 e per 130 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

### **Articolo 23-bis**

#### **(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)**

**Commi 1 e 2.** I commi 1 e 2 sono diretti a estendere l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Si possono stimare, in analogia a quanto previsto in sede di relazione tecnica presentata in occasione della proroga della misura disposta lo scorso anno, nuovi beneficiari per l'anno 2019 in misura pari a 280.000 su base annua, di cui il 50% con Isee non superiore a 7.000 euro (importo annuo del beneficio base 1.920 euro) e il 50% con Isee compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro (importo annuo del beneficio base 960 euro). Pertanto tenuto conto della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni, deriverebbero i seguenti oneri:

2019: 185 mln di euro;

2020: 218 mln di euro.

A tali oneri occorre aggiungere quelli derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento prevista dalla disposizione in esame per i figli successivi al primo. In proposito, assumendo che sulla platea in esame le occorrenze di figli successivi al primo sia pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita) tali maggiori oneri sono valutabili in circa 41 milioni di euro.

Nel complesso, tenuto conto della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni interessati, derivano i seguenti oneri:

2019: 204 mln di euro;

2020: 240 mln di euro.

**Comma 3.** Gli oneri pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo in quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.



### **Articolo 24-bis**

#### **(Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Province autonome colpite da eventi calamitosi)**

In relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi mesi dell'anno 2018, si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle esigenze di investimenti delle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nei settori dell'edilizia pubblica, la rete viaria, il dissesto idrogeologico.

Le risorse saranno ripartite con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2019.

La disposizione comporta pertanto oneri pari a euro 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

- quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo;
- quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.

### **Articolo 25-bis**

#### **(Misure per il rilancio di Campione d'Italia)**

La disposizione in esame stabilisce che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia e prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, siano computati in euro con un abbattimento minimo del 30% ai fini dell'IRPEF. Inoltre è previsto, sempre ai fini Irpef, che i redditi prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

La legislazione vigente prevede una riduzione del 30% soltanto per i soggetti con un reddito complessivo non superiore a 200.000 franchi svizzeri prodotti nello stesso comune. Inoltre, prevede che i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione Irpef (base dati 2016) con redditi opportunamente estrapolati al 2019, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -9,7 milioni di euro e di circa -0,5 e di -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.



Ai fini IRES, per i titolari di reddito di impresa, società di capitali, con sede nel Comune di Campione d'Italia, l'emendamento stabilisce che i redditi realizzati nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in Franchi Svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2, con un abbattimento forfettario del 30% con un minimo di 26.000 euro. Tale disposizione si applica anche ai fini IRAP anche ai redditi delle ditte Individuali e delle società di persone, aventi sede operativa nel Comune di Campione d'Italia.

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES risulta un'imposta a debito, per l'anno di imposta 2016, per i contribuenti con sede nel comune di Campione d'Italia, di circa 70 mila euro. Considerando l'abbattimento del reddito proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, si avrebbe una perdita IRES di circa **-0,039** milioni di euro. Dall'analisi dei dati IRAP risulta una imposta a debito, riferibile a Campione d'Italia, per l'anno di imposta 2016, pari a circa 239 mila euro. Considerando l'abbattimento del valore della produzione proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, si stima una perdita IRAP di circa **-0,086** milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2019:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>IRPEF</b>	-7,4	-10,4	-9,7
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,5	-0,5
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,2	-0,2
<b>IRES</b>	0,0	-0,07	-0,04
<b>IRAP</b>	0,0	-0,16	-0,09
<b>Totale</b>	<b>-7,4</b>	<b>-11,33</b>	<b>-10,53</b>

*in milioni di euro*

Il comma 7 prevede che all'onere derivante dai commi da 1 a 6 della disposizione, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede per 7,4 milioni per l'anno 2019 e per 11,33 milioni euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7 e per 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.



### **Articolo 25-ter**

#### **(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento)**

La proposta emendativa in esame istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati della pubblicazione Banca d'Italia "*Le rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia*" dalla quale risulta un ammontare annuo medio di rimesse verso Paesi extra UE di circa 4,2 miliardi di euro a cui corrisponde un maggior gettito per imposta sui trasferimenti di circa 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

### **Articolo 25-quater**

#### **(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)**

L'articolo 25-quater, inserisce "*Disposizioni in materia di imposte di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*".

In particolare, il comma 1, del citato emendamento, sopprime il comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), che stabilisce l'imposta di consumo, nella misura del 58,5 del prezzo di vendita al pubblico, sui prodotti succedanei del tabacco contenenti nicotina o altre sostanze, vigente per il solo anno 2014 ai sensi del comma 5-bis, ultimo periodo, dello stesso articolo, periodo che viene soppresso dal comma 3, dell'emendamento.

Conseguentemente, il successivo comma 2 dell'emendamento elimina i riferimenti ai prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater nei commi 2, 4, 5, 5-bis, 6 e 7 bis dell'art. 62 quater in parola.

Il comma 3 della proposta emendativa, inoltre, prevede:

- la riduzione della misura per il calcolo dell'imposta di consumo dal cinquanta per cento al dieci per cento per i liquidi contenenti nicotina e al 5 per cento per quelli senza nicotina;
- che, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.

Il comma 4, apportando modifiche all'articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, estende il divieto di vendita a distanza anche alle transazioni transfrontaliere e consente la vendita a distanza dei prodotti nel territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti autorizzati alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione. Restano comunque fermi il divieto di vendita dei prodotti, anche non contenenti nicotina, ai minori di anni diciotto e l'obbligo in capo al rivenditore di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.



Si osserva che la facoltà di vendita on line sul territorio nazionale circoscritta ai depositari autorizzati e non prevista anche per i rappresentanti fiscali di soggetti comunitari autorizzati alla vendita in Italia, sembra presentare profili di contrasto con le disposizioni di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 (c.d. direttiva-servizi). Inoltre, tale sistema di vendita on line mal si concilia con il regime di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione incentrato, per esigenze di tutela della salute pubblica e di efficacia dei controlli, su una rete di vendita fisica tramite rivendite di generi di monopolio e altri esercizi autorizzati (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) ai sensi dei commi 5 e 5-bis del suddetto articolo 62-quater.

Con i commi 8, 9 e 10 vengono previste misure finalizzate al contrasto all'elusione dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione, assoggettando al medesimo regime fiscale e di circolazione previsto dall'articolo 62-quater i prodotti contenenti nicotina anche nel caso in cui siano vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, e stabilendo il divieto di immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche diversi da quelli disciplinati dal citato articolo anche nel caso in cui siano vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.

L'emendamento, tra l'altro, al comma 11, riduce dal cinquanta per cento al venticinque per cento la misura per il calcolo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione disciplinata dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del Testo unico delle accise.

Le misure suscettibili di comportare effetti finanziari, in termini di minori entrate, sono quelle recate dai commi 3 e 11, nella parte in cui dispongono riduzioni della misura per il calcolo dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e dell'accisa sui tabacchi da inalazione.

Le evidenziate misure antielusive di cui ai commi 8, 9 e 10 potrebbero comportare una riduzione, seppure di difficile quantificazione, delle minori entrate derivanti dall'emendamento relativo all'aliquota per il calcolo dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione. In considerazione di tale difficoltà di quantificazione sembra opportuno attenersi, in via prudenziale, alla stima che di seguito viene descritta.

## **LIQUIDI DA INALAZIONE**

L'imposta di consumo attualmente vigente sia per i liquidi contenenti nicotina che per quelli senza nicotina, è di euro 0,3976/millilitro, pari al 50 per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette tradizionali (1 ml = n. 5,63 sigarette), determinato ai sensi dell'art. 62 quater del Testo unico delle accise, commisurata al prezzo medio ponderato delle sigarette tradizionali registrato nel 2017, su cui grava un'accisa pari a euro 0,141249/per ogni sigaretta. Pertanto, su 5,63 sigarette si applica l'accisa di euro 0,79523 (5,63 x 0,141249).

Di conseguenza, in base all'aliquota attualmente vigente (50 per cento), l'imposta per millilitro è pari a euro 0,3976 (€ 0,79523 x 50 per cento).

Con l'emendamento proposto, l'imposta sarebbe pari a euro 0,079523 (0,79523 x 10 per cento) per i prodotti con nicotina e 0,03976/millilitro (€ 0,79523 x 5 per cento) per i prodotti senza nicotina.

Sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DM 29 dicembre 2014, dai soggetti autorizzati nei primi 9 mesi del 2018, per i prodotti contenenti nicotina, si



stima un consumo annuo di circa 28 milioni di millilitri, con un gettito, a titolo di imposta di consumo, a legislazione vigente, di circa 11,1 milioni di euro (28 milioni x 0,3976).

Per effetto della riduzione, nella misura indicata nell'emendamento, il gettito, su base annua, per i liquidi contenenti nicotina, sarebbe di circa 2,2 milioni di euro (28 milioni x 0,079523); pertanto il minor introito, su base annua, sarebbe di circa 8,9 milioni di euro.

Per i liquidi da inalazione senza nicotina - considerati il contenzioso giudiziario pendente, i provvedimenti di sospensione giurisdizionale ed *ex lege*- non è al momento possibile fornire un dato certo.

I soggetti autorizzati alla distribuzione, infatti, non ritenendosi, in forza di tali provvedimenti, obbligati al pagamento dell'imposta sui prodotti senza nicotina non hanno provveduto ad inoltrare i prospetti contabili quindicinali di cui all'art 6 del citato DM 29 dicembre 2014 inerenti alle quantità di prodotti immessi in consumo. Sono ancora in corso le verifiche documentali sulle scritture contabili presso gli operatori.

E' comunque possibile pervenire, in via presuntiva, ad un dato di sintesi.

Un operatore, che attualmente rappresenta circa il 19 per cento del mercato di riferimento, negli anni, ha registrato nelle proprie scritture contabili il volume di vendita dei prodotti liquidi da inalazione distinguendo quelli con nicotina da quelli senza nicotina. Tenuto conto che questi ultimi rappresentano il 13,74 per cento dei prodotti con nicotina, si potrebbe ipotizzare che tale percentuale sia valida anche per l'intero comparto.

Pertanto, su tale presupposto, la quantità di liquidi senza nicotina immessa in consumo su base annua è stimabile in circa 3,8 milioni di millilitri (28 milioni x 13,74 per cento) da cui, in base alla vigente normativa, deriverebbe un gettito a titolo di imposta di consumo di circa 1,5 milioni di euro (3,8 milioni x 0,03976). Con la modifica dell'imposta sui liquidi senza nicotina, prevista nella proposta emendativa, il gettito sarebbe di circa 151 mila euro su base annua, con un minor gettito di circa euro 1,35 milioni di euro annui.

Per i prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, il minor gettito a titolo di imposta di consumo sarebbe, pertanto, pari a circa 10 milioni di euro su base annua.

## **TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE**

Detta tipologia di tabacchi, introdotta dal d.lgs. n. 188/2014, commercializzata in Italia dalla fine del 2014, ha raggiunto una quota di mercato superiore all'1,7 per cento, con un trend di crescita che, nei primi 10 mesi del 2018 si è attestato in circa il 200 per cento.

Poiché anche il disegno di legge di bilancio 2019 prevede misure che incidono sul settore del tabacco, e quindi su prodotti potenzialmente fungibili anche con i prodotti liquidi da inalazione, non è possibile prevedere con un sufficiente grado di approssimazione le scelte dei consumatori.

Tuttavia, sulla base dei dati a disposizione, in mancanza di elementi storici di supporto consolidati, tenuto conto dell'innovatività del prodotto, qualora si presuma che l'immissione in consumo media registrata nell'ultimo trimestre (Agosto-ottobre 2018) sia costante anche per il prossimo anno, è stimabile un consumo annuo di circa Kg 1,7 milioni, con un gettito, a titolo di accisa, di circa 120



milioni annui. Pertanto, dalla riduzione dell'imposta dal 50 al 25 per cento, prevista dall'emendamento, comporterebbe un minor gettito di circa 60 milioni di euro su base annua.

Infine, il comma 12 dispone che agli oneri derivanti dalla norma, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;

b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;


c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO       NEGATIVO

23 NOV. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



La verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alla soppressione del comma 2 dell'articolo 25-ter.



Articolo	Sub-Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa	Natura	Saldo netto da Finanziare					Fabbisogno					Indicamento netto P.A.				
				Entrata		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
			Regolarizzazione delle infrazioni, inosservanze, irregolarità o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IVA E IRAP (effetto netto)	e	ent		680,00	410,00	-130,00		680,00	410,00	-130,00		680,00	410,00	-130,00			
9		1-7	Incremento Fondo per intervento strutturale di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	S	c			101,67				101,67				101,67				
9		8	Reduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	S	c				-130,00				-130,00							
9		9	Misure per la famiglia - riconoscimento dell'assegno unico per i figli nati nel 2019 - Bonus bebe di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 190/2014	S	c		204,00	240,00			204,00	240,00			204,00	240,00				
23 bis			1. Istituzione presso la PCM di un Fondo per gli investimenti delle Regioni e dei Comuni colpiti da eventi atmosferici - 1. settembr./ottobre 2018	S	k		474,60	50,00			474,60	50,00			474,60	50,00				
24 bis		4	4. Riduzione Tabella B MEF	S	k		-13,00				-13,00				-13,00					
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRPEF	e	t		-7,40	-10,40	-9,70		-7,40	-10,40	-9,70		-7,40	-10,40	-9,70			
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale regionale	e	t							-0,50	-0,50			-0,50	-0,50			
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale regionale	S	c			0,50	0,50											
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale comunale	e	t							-0,20	-0,20			-0,20	-0,20			
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRES	S	c			0,20	0,20											
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRAP	e	t			-0,07	-0,04			-0,07	-0,04			-0,07	-0,04			
25 bis		1-6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRAP	S	c			0,16	0,09											
25 bis		7	Reduzione Fondo per intervento strutturale di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	S	c				-10,53				-10,53				-10,53			
25 ter		1	Istituzione imposta per trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del D.Lgs.385/1993	e	t		63,00	63,00	63,00		63,00	63,00	63,00		63,00	63,00	63,00			
25 quater			Disposizioni in materia di imposte di consumo (Sigarette elettroniche)	e	t		-70,00	-70,00	-70,00		-70,00	-70,00	-70,00		-70,00	-70,00	-70,00			
25 quater		12	Reduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014 (dal 2021 al 2024)	S	c				-7,00				-7,00				-7,00			
25 quater		12	Reduzione Fondo per intervento strutturale di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004 (dal 2025 per 7 milioni annui)	S	c															
			TOTALE ENTRATE			0,00	665,60	392,53	-146,74	0,00	665,60	391,67	-147,53	0,00	665,60	391,67	-147,53			
			TOTALE SPESE			0,00	665,60	392,53	-146,74	0,00	665,60	392,53	-147,53	0,00	665,60	392,53	-147,53			
			TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

